

## BREVE PRESENTAZIONE DELLO STUDIO

Lo Studio Legale e Tributario Peronace, sito in Milano alla via Corridoni n. 11, è accreditato presso gli organi di Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali.

La specifica conoscenza del settore della **consulenza** e del **contenzioso tributario** e penale tributario, in oltre venticinque anni di professione legale ed esperienza nell'amministrazione finanziaria, consente di offrire un'assistenza di elevato livello specialistico con riferimento a tutte le criticità e problematiche fiscali e penali connesse alla procedura di "Voluntary Disclosure" internazionale e domestica, che rappresenta l'ultima opportunità storica per regolarizzare investimenti e attività detenute fuori dai confini italiani.

## CENNI STORICI

La Svizzera ha ufficialmente deciso di uscire dalla "black list" dei paradisi fiscali difensori del segreto bancario allineandosi ai criteri di trasparenza fiscale, sottoscrivendo recentemente con lo Stato italiano uno storico accordo bilaterale per lo scambio di informazioni bancarie - che andrà a regime nel 2018.

Ciò significa, tra l'altro, che le banche Elvetiche non accetteranno più denaro senza la preventiva dichiarazione di "tassazione assoluta", fatta sotto la responsabilità, anche penale, del cliente.

A far data dal 2015 lo scambio di informazioni è anche **retroattivo** e più incisivo, in caso di commissioni di illeciti penali.

## AUTORICICLAGGIO

L'art. 648 ter c.p. ha introdotto la fattispecie di reato dell'auto-riciclaggio: la condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato.

Il legislatore ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Al quarto comma del nuovo Art. 648-ter.1, è precisato che: *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale".

## INAMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA

La collaborazione volontaria non è ammessa quando la richiesta sia presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi abbia avuto formale conoscenza di: accessi, ispezioni, verifiche, inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, procedimenti penali per violazione di norme tributarie connesse all'ambito oggettivo di applicazioni della procedura.

Da tener presente che la preclusione di cui trattasi opera anche nella ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze sopra indicata è acquisita da soggetti obbligati in solido in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

## VANTAGGI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

### ESIMENTI PENALI

Nei confronti di chi aderisce alla collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del **30 settembre 2015**, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

### RIDUZIONI DELLE SANZIONI RW

In riferimento alle violazioni relative alla compilazione del quadro RW si prevede che le **sanzioni** ordinariamente applicabili **siano ridotte alla metà del minimo edittale** qualora sussistano alternativamente determinate condizioni:

a) le attività vengano trasferite in Italia o in Stati UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui D.M. 4 settembre 1966;

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati siano state o siano ivi detenute;

c) colui che intende aderire alla VD rilasci all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati sulle attività oggetto di collaborazione volontaria ed alleggi copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero alla richiesta di VD.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni predette la riduzione delle sanzioni è circoscritta ad un **quarto**.

In definitiva, coloro che aderiscono alla VD internazionale potranno ottenere un notevole abbattimento delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, dette sanzioni possono arrivare anche allo 0,5% del valore complessivo delle attività detenute all'estero per ogni singolo periodo di imposta.

## VANTAGGI RIGUARDANTI IL RADDOPPIO DEI TERMINI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO SUI REDDITI

Ulteriore vantaggio della procedura di Voluntary Disclosure, ai sensi dell'art. 5 Quater, comma 4, è quello di evitare, con riferimento ai redditi detenuti in paesi "white list" (come la Svizzera), il raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi ed ai fini I.V.A. conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2009.

Ne segue che "la mancata adesione alla procedura di VD", potrebbe aggravare notevolmente la posizione del contribuente, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria entrasse in possesso, nel prossimo futuro, delle informazioni riguardanti "tutti i rapporti bancari pregressi ed estinti" facenti capo allo stesso correntista.

POSSIBILITÀ RADDOPPIO ACCERTAMENTO AI FINI REDDITUALI	VIOLAZIONE	ANNI	VD NEL 2015
PRESUNZIONE E RADDOPPIO TERMINI EX ART. 12 (Mancata adesione VD e/o Adesione paesi redditi Black list)	INFEDELE DICHIARAZIONE	8	2006-2013
	OMESSA DICHIARAZIONE	10	2004-2013
PRESUNZIONE SENZA RADDOPPIO TERMINI ART. 12 (adesione alla VD - paesi redditi White list)	INFEDELE DICHIARAZIONE	4	2010-2013
	OMESSA DICHIARAZIONE	5	2009-2013

### ART 5 *Quinquies* comma 9 L n. 186 del 2014

Ai soli fini della procedura di VD la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersioni si considera ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che, al termine di detti periodi, ne avevano la disponibilità.

Disattendendo la prassi seguita dall'Agenzia delle Entrate, si consente di ripartire l'entità delle consistenze estere tra i diversi soggetti che hanno la disponibilità su una quota parte delle stesse.

Via Filippo Corridoni, 11 - 20122 MILANO  
Tel. 02.89708047 - Fax 02.799477  
segreteria@studioperonace.com  
www.studioperonace.com.

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. ASA PERONACE

Procedura di collaborazione volontaria  
**"voluntary disclosure"**  
ex L. n. 186 del 2014



Avv. ASA PERONACE  
Avv. MICHELA PERONACE  
Avv. GIOVANNI CONGI  
Avv. STEFANIA CARNESELLA  
Avv. GUGLIELMO G. DI GIOVANNI

Avv. SALVATORE F. FIGLIUOLO  
Avv. ANNAMARIA APPIANI  
Dott. ANTONELLA BONANZINGA  
Dott. DAVIDE PISTININZI  
Dott. ERIKA MARCIANESI